

sentito.- E' in corso la redazione del contratto e si confida che sarà stipulato senz'altro, con reciproca soddisfazione delle parti.-

Il Direttore Generale chiede, anche per questo, l'autorizzazione del Consiglio perchè egli possa stipulare il detto contratto nei detti limiti, e con le condizioni specifiche secondo il suo criterio discrezionale.-

Per quanto, invece, si riferisce al condominio di via Fiume 5, il medesimo non ha proposto domande di sorta, perchè, in sostanza, la situazione non le consentiva; o meglio, ne avrebbe consentita solo una; che il palazzo dell'Istituto venisse arretrato di una camera soltanto all'ultimo piano.-

In tal caso, il danno dell'Istituto sarebbe non grave.-

Se il condominio proponesse una tale domanda, forse si potrebbe definire la vertenza bonariamente, ed all'uopo il Direttore Generale chiede che il Comitato e il Consiglio lo autorizzino, ora per allora, a definire la pratica in questo senso, con quelle clausole che egli stabilirà nel suo criterio discrezionale.-

Se la definizione bonaria non fosse possibile, non resterebbe che seguire una delle due vie:

- 1°) arretrarsi nei limiti delle domande del condominio;
- 2°) costruire sul confine.-

Nel parere del Consulente legale, è indicato il gravissimo danno che deriverebbe all'Istituto dall'arretramento totale, e non sembra possibile aderire a tale soluzione.-

D'altra parte, il contenuto giuridico delle questioni prospettate dal detto parere, è tale, che non sembra possano sorgere preoccupazioni all'Istituto per una eventuale azione del condominio, diretta alla demolizione del costruendo palazzo dell'Istituto, perchè tale azione incontrerebbe ostacolo nella giurisprudenza

